



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)

dal Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)

e dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare (MUSUMECI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 2024

Conversione in legge del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, recante misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l'estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonché disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	9
Testo del decreto-legge	»	10

ONOREVOLI SENATORI. —

L'articolo 1 introduce disposizioni in materia di concordato preventivo biennale. Per effetto dell'articolo 1, **comma 1**, i soggetti che, pur avendone i requisiti, non hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui agli articoli da 10 a 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 (con esclusione, dunque, dei contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014) e che hanno presentato validamente la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024, possono, presentando la dichiarazione dei redditi integrativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il 12 dicembre 2024, aderire al predetto concordato preventivo. Tale possibilità è concessa a condizione che nella dichiarazione integrativa presentata, entro il 12 dicembre 2024, al fine di aderire alla proposta di concordato preventivo biennale, non siano indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d'imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024.

L'articolo 1, **comma 2**, dispone che per tali soggetti, ai fini del regime di ravvedimento di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024, l'adesione al concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024.

Con **l'articolo 2**, si apportano alcune modifiche all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, mediante il quale è stata riconosciuta, per l'anno 2024, un'indennità una tantum, di importo pari a 100 euro, ai lavoratori dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- b) abbiano il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), oppure abbiano almeno un figlio fiscalmente a carico e per il quale sussistono anche le circostanze previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, del TUIR;
- c) l'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del TUIR, con esclusione delle pensioni di ogni genere e degli assegni ad esse equiparati di cui al comma 2, lettera



a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione da lavoro dipendente spettante ai sensi dell'art. 13, comma 1, del TUIR.

In particolare, con il comma 1 della norma allegata si intende estendere la platea dei beneficiari di tale indennità modificando i requisiti di spettanza del beneficio.

Nello specifico, sostituendo la lettera b) del comma 1 dell'art. 2-bis, si prevede che l'indennità spetti al lavoratore dipendente che abbia almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che sia fiscalmente a carico del lavoratore ai sensi dell'art. 12, comma 2, del TUIR.

Inoltre, si inserisce il comma 2-bis al fine di stabilire che nel caso in cui il lavoratore dipendente sia coniugato o convivente con altro lavoratore dipendente in possesso dei medesimi requisiti, l'indennità spetta ad uno solo di essi. Per convivente si intendono i «conviventi di fatto», a norma dell'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76, vale a dire due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, per il cui accertamento si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

Altresì, con una modifica del comma 4, si allinea il contenuto della richiesta del lavoratore alla platea dei beneficiari, come rimodulata.

Infine, al comma 5 dell'art. 2-bis del decreto-legge n. 113 del 2024 si apportano modifiche strettamente formali.

Con il comma 2 dell'articolo in commento si prevede che agli oneri derivanti dal medesimo, valutati in 224,7 milioni di euro per l'anno 2024, si fa fronte, nelle more dell'accertamento delle maggiori entrate versate nell'anno 2024 ai sensi dell'articolo 40, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, accertate con le modalità di cui al comma 3, del suddetto articolo, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21.

L'articolo 3 prevede che le risorse disponibili nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 possano essere utilizzate, nel limite di 44 milioni di euro per l'anno 2024, per le finalità di cui agli articoli 23 (stato di mobilitazione), 24 (nuove dichiarazioni di stato di emergenza ex comma 1 e delibere di ulteriore stanziamento ex comma 2 del medesimo articolo) e 29 (dichiarazioni di stato di emergenza per intervento all'estero) del decreto legislativo n. 1/2018.

L'articolo 4 dispone che il provvedimento entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1 si riferisce a soggetti già potenzialmente inclusi nella platea dei destinatari delle disposizioni sul concordato preventivo biennale di cui agli articoli da 10 a 22 del decreto legislativo n. 13 del 2024 e sul regime di ravvedimento di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024. Allo stesso, pertanto, non si ascrivono effetti di gettito ulteriori rispetto a quelli già stimati nelle relazioni tecniche relative alle citate disposizioni.

La disposizione di cui all'**articolo 2** estende l'indennità di 100 euro, prevista dall'art. 2-bis del DL n.113/2024, da erogare nella tredicesima mensilità, per l'anno 2024 ai lavoratori dipendenti capienti, con reddito complessivo non superiore a 28.000 euro e almeno un figlio a carico. L'indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge o convivente sia beneficiario della stessa indennità.

La legislazione vigente prevede che beneficino della suddetta indennità i soli contribuenti con coniuge e almeno un figlio a carico, o senza coniuge, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo del TUIR.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, è stato utilizzato il modello di microsimulazione Irpef, basato sulla legislazione 2024, e alimentato dai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche per l'anno di imposta 2021, tenendo conto anche dei dati statistici disponibili del trattamento integrativo per l'anno d'imposta 2022. Le stime hanno riguardato i soggetti con redditi fino a 28.000 euro e che siano in possesso dei requisiti previsti dalla norma originaria, come modificati dalla presente disposizione, che prevede, in particolare, che l'indennità non spetti se il coniuge o il convivente sono beneficiari della medesima.

Sulla base delle elaborazioni effettuate è stata stimata una platea di soggetti interessati dalla misura di circa 4,6 milioni di unità, che include anche i soggetti aventi i requisiti richiesti dall'originaria lettera b) del comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 per un ammontare complessivo di indennità di circa 325 milioni di euro. Considerando quanto già ascritto alla misura originaria di cui al citato articolo 2-bis, e in considerazione che uno solo dei soggetti aventi i citati requisiti può beneficiarne, si stima che la prevista estensione determini ulteriori oneri per 224,7 milioni di euro nell'anno 2024.

Nelle more dell'accertamento delle maggiori entrate versate nell'anno 2024 ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, alla copertura dell'onere di 224,7 milioni di euro nell'anno 2024 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21 (capitolo 2751 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) disponibili per l'utilizzo a seguito delle minori esigenze connesse all'andamento del bilancio dell'Unione europea.

L'articolo 3 prevede la facoltà di utilizzare, nel limite di 44 milioni di euro per l'anno 2024, le risorse affluite nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, per le finalità generali di cui agli articoli 23 (stato di mobilitazione), 24 (delibere di dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale) e 29 (dichiarazioni di stato di emergenza per interventi all'estero) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Si tratta di una rifinalizzazione di risorse allo stato specificamente dedicate alla gestione emergenziale connessa alla crisi ucraina che, alla luce dei fabbisogni aggiornati dal Dipartimento della protezione civile, risultano disponibili e possono quindi essere utilizzate senza determinare criticità nella gestione dell'emergenza in questione.



Nella considerazione che le somme in esame sono scontate nei tendenziali di finanza pubblica, la proposta non determina un peggioramento dei saldi di finanza pubblica.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

14/11/2024



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, recante misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l'estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonché disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2024.

Misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l'estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonché disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante « Delega al Governo per la riforma fiscale »;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante « Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale » e, in particolare, gli articoli da 10 a 22 concernenti il concordato preventivo biennale per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale;

Visto il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, e in particolare l'articolo 2-bis, recante disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti e l'articolo 2-quater concernente l'imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante « Codice della protezione civile »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente: « Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 » e, in particolare, l'articolo 2 concernente i termini per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di riaprire i termini entro cui i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale possono aderire al concordato preventivo biennale ed estendere i benefici riconosciuti ai lavoratori dipendenti;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di rendere disponibili ulteriori risorse per la gestione delle emergenze;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale)

1. I soggetti che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e non hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui agli articoli da 10 a 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono aderire al predetto concordato preventivo biennale entro il 12 dicembre 2024 mediante la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'esercizio della facoltà di cui al primo periodo non è consentito nei casi in cui nella predetta dichiarazione integrativa sono indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d'imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, ai fini dell'articolo 2-*quater* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, l'adesione al concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024.

Articolo 2.

(Benefici per i lavoratori dipendenti)

1. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* il lavoratore ha almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; »;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. L'indennità di cui al comma 1 non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità. »;

c) al comma 4, primo periodo, le parole: « indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli » sono sostituite dalle seguenti: « indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli »;

d) al comma 5, primo periodo, le parole: « dal contribuente » sono sostituite dalle seguenti: « dal lavoratore beneficiario ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 224,7 milioni di euro per l'anno 2024, si fa fronte, nelle more dell'accertamento delle maggiori entrate versate nell'anno 2024 ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, accertate con le modalità di cui al comma 3, del suddetto articolo, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.

Articolo 3.

(Disposizioni finanziarie per la gestione delle emergenze)

1. Le risorse disponibili nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, possono essere utilizzate, nel limite di 44 milioni di euro per l'anno 2024, per le finalità di cui agli articoli 23, 24 e 29 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MUSUMECI, *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO